

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1912

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAOLO EMILIO RUSSO, DEBORAH BERGAMINI, BATTILOCCHIO

Modifiche all'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, concernenti la soppressione della distinzione per sesso e dell'indicazione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove nella compilazione delle liste elettorali

Presentata il 12 giugno 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente intervento normativo, la cui natura può essere definita manutentiva, ha come finalità quella di aggiornare ai tempi, alla cultura, ma anche ai principi fondamentali dell'ordinamento vigente, una norma estremamente risalente nel tempo in materia di predisposizione delle liste elettorali. L'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, dispone che le liste elettorali siano distinte per uomini e donne. In origine tale distinzione fu giustificata dalla circostanza che il diritto di voto alle donne era stato riconosciuto successivamente rispetto a quello maschile. Essendo già esistenti liste elettorali riferite ai soli elettori uomini, il legislatore dell'epoca, con il Governo Bonomi, quando nel febbraio 1945 emanò il decreto

legislativo 2 febbraio 1945, n. 23, con il quale si riconosceva il suffragio universale femminile, ritenne più opportuno prevedere liste separate, distinte da quelle maschili, anche in considerazione dei tempi. La disposizione fu poi traslata, senza modifiche, nella citata legge n. 1058 del 1947. A quasi ottanta anni di distanza la norma in materia di distinzione delle liste elettorali non è mai stata modificata. Una tale distinzione oggi non ha più ragione di persistere. Un'ulteriore modifica, che la proposta di legge intende apportare sempre all'articolo 4 della legge n. 1058 del 1947, riguarda l'obbligo di indicazione, per le donne coniugate o vedove, anche del cognome del marito. Precedenti interventi normativi hanno già previsto l'eliminazione

dalle liste elettorali di alcuni dati, che la legge imponeva in origine di annotare, quali il titolo di studio e la professione o il mestiere. Ora si ritiene necessario eliminare, perché non ha più ragione d'essere, anche l'indicazione del cognome del marito per l'elettrice eventualmente coniugata o

vedova. La finalità delle modifiche proposte è anche quella di semplificare e accelerare le procedure relative alla consegna della scheda elettorale all'elettore o all'elettrice che si rechino al seggio per l'espressione del voto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1 Al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « , distinte per uomini e donne, » sono soppresse;

b) alla lettera *a)*, le parole: « e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito » sono soppresse.



19PDL0094860